

***Omissis***

**FATTI DI CAUSA**

1.- Con decreto ingiuntivo n. 2081/2015, depositato il 28 aprile 2015, notificato il 29 aprile 2015, il Tribunale di Como ingiungeva il pagamento, in favore dell'Avv. Tizio e a carico della Alfa S.r.l., della somma di euro 12.602,29, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compensi professionali dovuti per l'attività stragiudiziale e giudiziale prestata nell'interesse della società, in relazione ad un contenzioso civile insorto con la Beta.

Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2015, depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo il 17 giugno 2015, proponeva opposizione la Alfa S.r.l., chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto.

In particolare, la società opponente deduceva: che, relativamente alla vicenda giudiziaria evocata, l'Avv. Tizio non aveva svolto alcuna attività stragiudiziale mentre, in ordine a quella giudiziale prestata, aveva già ricevuto il compenso nella misura di euro 11.303,12; che indebitamente il difensore aveva imputato il pagamento di tale somma ad altre pratiche seguite per conto della ed aveva altresì quantificato la parcella sulla scorta del riferimento al valore indeterminato elevato della causa, esponendo ingiustificatamente la particolare complessità della lite; che tali rilievi non potevano essere condivisi, in quanto la fase stragiudiziale era stata seguita da altro avvocato mentre, in ordine alla fase giudiziale, il difensore aveva redatto un atto di citazione del tutto fuorviante, con indicazione di un valore della causa esorbitante rispetto alle domande concordate con il cliente, e in tal modo aveva pregiudicato la possibilità concreta che le parti raggiungessero un accordo transattivo; che tale accordo transattivo si era in seguito perfezionato dopo la revoca del mandato conferito all'Avv. Tizio grazie all'esclusivo ausilio di altro difensore; che i descritti elementi erano tali da fondare una responsabilità professionale per inadempimento del mandato ricevuto.

Si costituiva in giudizio Tizio, il quale contestava le argomentazioni avverse e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quindi, il Tribunale adito, con l'ordinanza collegiale di cui in epigrafe, previo mutamento del rito, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava interamente tra le parti le spese di lite.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la fattispecie rientrava, *ratione materiae*, nell'alveo della legge n. 794/1942, applicabile quando l'avvocato avesse chiesto la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si fossero poste in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale; b) che, in particolare, la fase stragiudiziale era strettamente correlata all'instaurazione del giudizio, in quanto precipuamente volta allo studio del caso, al reperimento della documentazione e degli orientamenti giurisprudenziali nella materia, all'assistenza per l'elaborazione di una perizia di parte, finalizzata alla verifica della proponenda domanda giudiziale e alla corretta quantificazione del valore, tutte attività confluite nella redazione dell'atto di citazione; c) che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione doveva seguire il rito sommario di cognizione e doveva essere, quindi, introdotta con ricorso e definita con ordinanza collegiale non appellabile, rito che - all'esito della soluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità - si doveva applicare, non solo nel caso in cui la contestazione del cliente fosse stata limitata al *quantum* della pretesa, ma anche qualora l'opposizione si fosse estesa all'*an* della prestazione; d) che, essendo stata l'opposizione introdotta con atto di citazione, l'errore non avrebbe comportato l'inammissibilità *tout court* dell'azione, bensì la necessità per il giudice di convertire il rito; e) che, tuttavia, il ricorso monitorio, con il pedissequo decreto ingiuntivo, era stato notificato il 29 aprile 2015 mentre l'opposizione era stata proposta con atto di citazione notificato l'8 giugno 2015 e il successivo deposito era avvenuto solo il 17 giugno 2015, ossia 49 giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio, con la conseguenza che non avrebbe potuto darsi

luogo a sanatoria, ma si sarebbe determinata l'inevitabile inammissibilità dell'opposizione.

2.- Avverso l'ordinanza collegiale inappellabile del Tribunale ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a quattro motivi, la Alfa S.r.l.

Ha resistito con controricorso l'intimato Tizio.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell'art. 14, primo comma, del d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale trascurato l'orientamento giurisprudenziale dominante all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado - ossia nell'anno 2015 -, secondo cui, in ragione della contestazione dell'*an debeat* dei compensi professionali dell'avvocato, l'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere promossa seguendo il rito ordinario di cognizione.

Sicché, facendo affidamento sulla stabilità del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, l'opposizione sarebbe stata proposta dal cliente con atto di citazione introduttivo dell'opposizione secondo le forme del rito ordinario, essendo solo successivamente intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018, volta a dirimere la questione nel senso dell'estensione dell'applicazione del rito speciale anche alle contestazioni sull'*an*.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 101, 183, primo comma, e 184-bis c.p.c., per non aver tenuto conto il Tribunale dell'*overruling* della Suprema Corte ai fini di sanare l'irritualità della proposizione dell'opposizione con citazione, alla stregua dell'orientamento dominante vigente all'epoca in cui l'opposizione era stata instaurata.

Sicché le preclusioni e le decadenze derivanti dall'imprevedibile *revirement* giurisprudenziale non avrebbero operato nei confronti della parte che avesse confidato incolpevolmente sul precedente consolidato orientamento espresso in sede nomofilattica.

L'istante, inoltre, obietta che il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile sarebbe stato il rimedio della rimessione in termini.

2.1.- I due motivi - che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico - sono infondati.

Premessa l'articolazione delle censure nel rispetto del principio di autosufficienza, nel merito, il Giudice non avrebbe potuto applicare il rito ordinario di cognizione allo scopo di regolare il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione del compenso del difensore per l'attività professionale prestata nel giudizio civile emarginato, poiché era tenuto - come in realtà è accaduto - ad attenersi all'orientamento vigente, secondo cui il rito speciale deve essere seguito anche ove le contestazioni siano rivolte all'*an debeat* (come cristallizzato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018).

Né a diversa conclusione il Giudice dell'opposizione sarebbe potuto pervenire in ragione di un asserito *prospective overruling*.

Infatti, l'indirizzo secondo cui il rito speciale si sarebbe applicato anche ove la contestazione del cliente avesse riguardato l'*an debeat* era stato sostenuto anche prima dell'intervento dirimente della Suprema Corte a Sezioni Unite, che sul punto ha risolto un contrasto, seppure diacronico, tra pronunce delle Sezioni semplici.

La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha dato atto che, per un lungo periodo, anche registrando l'eco di dibattiti dottrinali, la giurisprudenza della Corte aveva ritenuto che, nonostante l'espressione "liquidazione", intesa alla lettera, sembrasse alludere all'attivazione del procedimento in casi nei quali la lite fra legale e cliente avesse riguardato solo la determinazione del *quantum* dovuto, il procedimento speciale potesse esperirsi utilmente o restare praticabile anche quando fosse sussistita già all'atto dell'introduzione o fosse insorta controversia non solo sul *quantum*, ma anche sull'*an debeat*, restando escluso solo dall'insorgenza di una contestazione circa l'esistenza del rapporto di clientela, che di quella procedura costituisce l'indefettibile presupposto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2672 del 28/10/1966; Sez. U, Sentenza n. 301 del 03/02/1967; Sez. U, Sentenza n. 79 del 15/01/1968; Sez. 2, Sentenza n. 7957 del 21/05/2003).

Senonché la pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di *overruling* avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza (Cass. Sez. L, Sentenza n. 552 del 14/01/2021; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23834 del 29/10/2020; Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o errata applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione solo all'esito della tardiva disposizione del mutamento del rito, non avvenuta entro lo sbarramento stabilito della prima udienza di comparizione delle parti.

Con la stessa doglianza l'istante obietta che sarebbe stato violato, in ogni caso, l'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui sarebbe stato escluso che l'ipotizzato errore sulla forma dell'atto introduttivo potesse riflettersi sulla tempestività dell'opposizione.

3.1.- La censura è fondata nei termini che seguono.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011, nella versione vigente *ratione temporis*, l'ordinanza di mutamento del rito - nell'ambito delle controversie soggette ai riti disciplinati dal suddetto d.lgs. sulla semplificazione dei riti civili - è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, di tale d.lgs. n. 150/2011 - il cui testo è rimasto immutato anche all'esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 -, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Sicché nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, tra cui rientra quello di specie (regolato dall'art. 14 vigente *ratione temporis*, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima

sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.

Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011, la quale opera solo *pro futuro*, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022).

Pertanto, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione medesima, avendo riguardo, all'esito del disposto mutamento del rito (sebbene avvenuto dopo la prima udienza), alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo.

Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si sono prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione), rispetto al quale non era maturata alcuna decadenza.

Regola, questa, applicabile, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo allorché una controversia sia promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. n. 150/2011, poiché esclusivamente in siffatti casi l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, qualora la notificazione della domanda introduttiva dell'opposizione, avente erroneamente la forma della citazione, sia avvenuta entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Corte cost., Sentenza n. 45 del 02/03/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022).

4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e/o errata applicazione dell'art. 14, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011, in quanto, essendo competente l'ufficio giudiziario presso cui l'attività giudiziale è stata prestata, il procedimento non potrebbe mai essere riassunto davanti al Tribunale di Como, bensì solo davanti al Tribunale di Verona, presso cui il difensore ha prestato la propria attività per la Alfa S.r.l.

4.1.- La doglianza è inammissibile. E ciò perché tale critica non aggredisce uno specifico esito della decisione impugnata, cosicché non ricorre alcun legame tra la deduzione svolta nel motivo e la finale pronuncia del Tribunale.

La critica è piuttosto proiettata sugli effetti dell'accoglimento del ricorso.

Senonché la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al *decisum* del provvedimento impugnato ne comporta l'inammissibilità, risolvendosi in un "non motivo" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 18/02/2011; Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Ed invero, l'eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non già nel giudizio di legittimità, in termini di rimessione della causa al giudice competente.

5.- In definitiva, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti e il quarto motivo va dichiarato inammissibile.

L'ordinanza collegiale impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione: "Nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente *ratione temporis*, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri".

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 13 febbraio 2023.